

Le Indicazioni Tecniche e Operative contengono elementi di carattere generale relativi a specifici domini dell'aviazione civile.

I criteri interpretativi/procedurali/metodologici sono forniti senza alcuna indicazione preferenziale da parte dell'ENAC e tra di essi il richiedente può identificare il possibile modo per soddisfare il requisito, o il complesso dei requisiti, che meglio si adatta alla propria realtà.

Le Indicazioni Tecniche e Operative possono essere pubblicate come documento autonomo da utilizzare quale complesso di indicazioni tecniche e procedurali per l'attuazione di processi di certificazione/approvazione di tipo sperimentale in attesa dell'emissione di Regolamenti.

INDICAZIONI TECNICHE E OPERATIVE

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA



Il Direttore Centrale Programmazione Economica E Sviluppo Infrastrutture
Ing. Claudio Eminente

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Direttore di Linea Gestione Aeroporti
Dott. Stefano Tarantini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Riferimenti normativi	Titolo	Paragrafo
Regolamento delegato (UE) 2025/2020	Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono	Requisiti Generali
Direttiva 96/67/CE	Direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. Idoneità	art. 14
Decreto legislativo n.18 del 13 gennaio del 1999 di Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità	Requisiti di idoneità dei prestatori	art. 13
Regolamento ENAC sulla Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra	Mantenimento e rinnovo del certificato Modifica ed estensione della specifica di certificazione Requisiti soggettivi ed economico-finanziari	artt. 5, 6, 7
Codice civile	Bilancio d'esercizio e regole per la sua redazione	artt. 2423 e ss.

Applicabilità	
APT	<i>Interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Interessato</i>
ENV	<i>Non interessato</i>
FAL	<i>Non interessato</i>
GEN	<i>Interessato</i>
LIC	<i>Non interessato</i>
MED	<i>Non interessato</i>
MPE	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Non interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>
UAS	<i>Non interessato</i>

SOMMARIO

1. PREMessa	5
2. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. DIRETTIVA 15 OTTOBRE 1996, N. 96/67CE, DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1999, N. 18, REGOLAMENTO ENAC	7
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	7
4. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. CAPITALE SOCIALE ALMENO PARI AD UN QUARTO DEL PRESUMIBILE GIRO D’AFFARI (ART.13, LETT. A) DEL D. LGS. N. 18/1999)	8
5. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEI COSTI FISSI ED OPERATIVI (ART. 7, CO. 3 DEL REGOLAMENTO)	9
6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE TERRITORIALE	9
7. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELLA DIREZIONE GESTIONE AEROPORTI	12
8. REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO	12

1. PREMESSA

A partire dal Regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione Europea ha avviato un processo normativo che ha coinvolto tutte le parti interessate al fine di garantire un approccio comune nell'affrontare i rischi per la sicurezza derivanti anche dalle attività di assistenza a terra in relazione alle operazioni degli aeromobili e di quelle aeroportuali.

Da ultimo, in data 7 marzo 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea un pacchetto regolatorio, entrato in vigore il 27 marzo 2025, che sarà applicabile dal 27 marzo 2027, che introduce un "approccio di sistema", in grado di disciplinare tutti gli aspetti necessari a garantire la sicurezza in termini di safety nelle attività di assistenza a terra garantendo un approccio comune nell'affrontare i rischi per la sicurezza.

In questo ambito giuridico europeo, specifica attenzione è rivolta alle imprese di assistenza a terra ed agli aspetti di natura finanziaria, oltre a quelli organizzativi e tecnici, necessari per garantire l'idoneità delle sopra citate imprese allo svolgimento delle relative attività in un'ottica di salvaguardia della sicurezza in ambito aeroportuale.

Occorre pertanto definire un controllo efficace sul rispetto dei requisiti di idoneità delle imprese di assistenza a terra, tenuto conto del decreto legislativo n.18 del 13 gennaio 1999 che ha dato attuazione alla direttiva europea 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e che, all'articolo 13, individua i requisiti di idoneità dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, specificando che spetta ad ENAC il compito di verificare l'idoneità dei prestatori subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti dei prestatori di assistenza a terra ed al possesso dei requisiti individuati, ovvero:

- a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere;
- b) risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;
- c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
- d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

ENAC ha adottato un Regolamento per disciplinare il rilascio delle certificazioni dei prestatori dei servizi di assistenza a terra recante “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” (di seguito Regolamento) il quale, in relazione al requisito economico-finanziario di cui alla lettera a) dell’articolo 13 del d.lgs.n.18/99, all’articolo 7 (*Requisiti soggettivi ed economico-finanziari*) specifica quali requisiti soggettivi ed economico-finanziari gli operatori devono rispettare per l’ottenimento della certificazione.

In particolare il sopra citato articolo del Regolamento, al comma 3, specifica che: *“il prestatore di servizi di assistenza a terra, ai sensi dell’art. 13, lett. a) del d.lgs.18/99, deve essere munito di un*

capitale sociale pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere. In alternativa, il predetto requisito è soddisfatto mediante presentazione di una dichiarazione che attesti la sostenibilità dei costi fissi ed operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza dei servizi da espletare sui singoli aeroporti rispetto al presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere, in conformità ai dati contenuti nel Piano di attività d’impresa di cui all’Allegato 6 del presente Regolamento”.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede altresì, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 18/99, che i prestatori di assistenza a terra *“operano la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate, assicurando la corretta disaggregazione ed imputazione dei costi delle attività”.*

In questo ambito si rende quindi necessario verificare la sostenibilità economico-finanziaria del prestatore di servizi di assistenza a terra ed individuare le modalità più adeguate alla verifica del predetto requisito economico-finanziario.

In tal senso, si è ritenuto opportuno sviluppare le presenti Indicazioni Tecnico ed Operative (di seguito “ITO”) al fine di fornire alle Direzioni territoriali dell’Ente uno strumento idoneo ad accertare agevolmente il possesso del requisito in oggetto, per assicurare il rilascio, mantenimento e l’eventuale rinnovo del certificato, come previsto agli artt. 4 e 5 del Regolamento.

Premesso quindi che il decreto legislativo n. 18 del 1999 e il Regolamento di certificazione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, adottato da ENAC, rappresentano la base normativa che ha determinato la necessità di adottare le ITO, le previsioni normative in materia di bilancio costituiscono il fondamento su cui sono stati individuati i criteri di verifica di seguito illustrati.

2. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. DIRETTIVA 15 OTTOBRE 1996, N. 96/67CE, DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1999, N. 18, REGOLAMENTO ENAC

Il Regolamento ENAC si pone in linea di continuità con il d. lgs. n. 18/1999 che ha a sua volta recepito la direttiva UE n. 67/1996, il cui articolo 14 dispone che gli Stati membri “possono subordinare” l’attività di un prestatore di servizi di assistenza a terra all’ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un’Autorità pubblica. Pertanto, il legislatore europeo ha voluto liberalizzare l’esercizio dell’attività di prestatore di servizi di assistenza a terra, ponendo in capo agli Stati membri non un obbligo ma una mera facoltà di verifica dell’idoneità del prestatore.

Ciò posto il legislatore italiano si è avvalso di tale facoltà ed ha introdotto nell’ordinamento l’articolo 13, lett. a) del d.lgs. 18/99, secondo il quale ENAC verifica l’idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra sulla base del requisito del possesso di un capitale sociale che viene stabilito nella misura di almeno un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere. Tale disposizione è prevista in recepimento dei criteri generali indicati in merito dalla Direttiva UE, la quale si riferisce, per il rilascio dell’idoneità, ad una “situazione finanziaria sana”.

Il legislatore italiano ha dunque circoscritto ad un parametro economico-finanziario (rapporto tra volume d’affari e capitale sociale) la verifica di una situazione finanziaria “sana” del prestatore di servizi, individuando un parametro di tipo dinamico poiché legato all’alea della previsione di un’attività futura (“presumibile giro di affari”).

Successivamente il Regolamento ENAC (art. 7 co. 3) sulla certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, ai fini del riconoscimento del predetto requisito economico-finanziario, oltre al possesso del capitale sociale sopra indicato, ha introdotto, in alternativa, un requisito costituito dalla possibilità di presentare, da parte del prestatore, in sede di richiesta di certificazione, una dichiarazione che attesti, in prospettiva, la sostenibilità dei costi fissi ed operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza dei servizi da espletare sui singoli aeroporti rispetto al presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere, in conformità ai dati contenuti nel Piano di attività d’impresa da redigere secondo l’allegato 6 dello stesso Regolamento.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Indicazioni Tecnico e Operative relative ai criteri di verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari dei prestatori dei servizi di assistenza a terra si applicano in sede

di rilascio, estensione, mantenimento e rinnovo del certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito “certificato”), ai sensi del Regolamento ENAC di “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” (di seguito “Regolamento”) con particolare riferimento all’articolo 7 “Requisiti soggettivi ed economico-finanziari”, comma 3.

4. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. CAPITALE SOCIALE ALMENO PARI AD UN QUARTO DEL PRESUMIBILE GIRO D’AFFARI (ART.13, LETT. A) DEL D. LGS. N. 18/1999)

Ai fini della verifica dell’idoneità del prestatore in relazione al possesso del requisito economico-finanziario costituito dal capitale sociale nella misura di almeno un quarto del presumibile giro d’affari (art. 13, lett. a del D. lgs. n. 18/1999), occorre preliminarmente definire il “giro d’affari” che viene qui identificato nella voce di bilancio “*valore della produzione*”. Per la verifica del possesso di tale requisito economico-finanziario occorre pertanto confrontare il valore della produzione dell’impresa di assistenza a terra con il valore del capitale sociale.

Tali valori sono contenuti rispettivamente nel conto economico previsionale quinquennale (valore della produzione) e nello stato patrimoniale previsionale quinquennale (capitale sociale), costituenti il Piano di impresa, redatto secondo lo schema tipo di cui all’allegato 6 del Regolamento, che costituisce parte della documentazione che il prestatore deve produrre, insieme all’istanza, ai fini del rilascio del certificato.

Nel caso in cui il rapporto numerico tra il valore della produzione ed il capitale sociale è uguale o inferiore a 4 il requisito è soddisfatto, diversamente, nel caso di un valore del rapporto maggiore di 4, il requisito economico-finanziario non è soddisfatto.

Ai fini di agevolare il riscontro del requisito economico-finanziario mediante il rapporto tra il valore della produzione e il capitale sociale, la competente Direzione territoriale potrà utilizzare il foglio di calcolo, allegato alle presenti ITO.

Nel caso in cui anche per uno solo dei 5 anni del Piano di impresa presentato dalla società istante, il valore del capitale sociale dichiarato sia superiore alla consistenza effettiva dello stesso al momento della presentazione della domanda, desumibile dall’ultimo bilancio disponibile o dalla visura aggiornata, la società deve illustrare, nei contenuti descrittivi previsti dal Piano di impresa di cui all’allegato 6 al Regolamento, le iniziative poste in essere al fine di incrementare il capitale sociale al valore dichiarato nel Piano d’impresa, delle quali la Direzione Territoriale competente prende atto ai fini della successiva attività di monitoraggio.

5. REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO. DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEI COSTI FISSI ED OPERATIVI (ART. 7, CO. 3 DEL REGOLAMENTO)

Nel caso in cui il requisito relativo al rapporto tra valore della produzione e capitale sociale di cui al precedente paragrafo 4 non risulti soddisfatto, il prestatore produce, in alternativa, una dichiarazione (ex art. 7, co. 3 del Regolamento) che attesta, in prospettiva, la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza dei servizi da espletare sui singoli aeroporti rispetto al presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere, in armonia ai contenuti del Piano di impresa presentato.

Ai fini del possesso di tale requisito economico-finanziario (dichiarazione ex art. 7.co.3 del Regolamento), occorre tenere conto del valore della voce denominata “margine operativo netto (EBIT)” esposto nel conto economico previsionale quinquennale del Piano di impresa, redatto secondo lo schema tipo contenuto all'allegato 6 del Regolamento, che costituisce parte della documentazione che il prestatore deve presentare, insieme all'istanza, ai fini del rilascio del certificato.

Un valore positivo di tale voce significa che il prestatore di servizi di assistenza a terra sarà in grado di coprire i costi fissi e operativi mediante l'attività di gestione (valore della produzione e altri ricavi) e quindi che il requisito economico-finanziario è soddisfatto; diversamente, nel caso in cui tale valore sia negativo, il requisito non è soddisfatto.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da un prestatore di servizi che, come risulta dall'ultimo bilancio disponibile, non sia stato in grado di coprire i costi fissi e operativi mediante il valore della produzione (differenza negativa, nell'ultimo bilancio disponibile, tra valore e costi della produzione A-B), la richiamata dichiarazione potrà comunque essere accettata a condizione che la società illustri le strategie societarie che consentiranno alla stessa di ottenere, nel periodo considerato, un valore positivo del margine operativo netto (EBIT). Tali strategie vengono indicate dal prestatore di servizi nei contenuti descrittivi previsti dall'allegato 6, relativo al Piano di impresa, del Regolamento e di esse la Direzione Territoriale competente prende atto ai fini della successiva attività di monitoraggio.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL REQUISITO ECONOMICO-FINANZIARIO DA PARTE DELLA COMPETENTE DIREZIONE TERRITORIALE

Ai fini della verifica del requisito economico-finanziario il prestatore dovrà dimostrare quanto segue.

6.1 Rilascio certificazione

In caso di prima certificazione, le società che siano di nuova costituzione ovvero già costituite, che devono soddisfare prioritariamente il requisito di carattere soggettivo di essere sotto forma di società di capitale, producono, tra l'altro, la seguente documentazione a corredo dell'istanza di certificazione ai fini del possesso del requisito economico-finanziario.

- a) istanza di certificazione di cui all'allegato 3 del Regolamento;
- b) statuto e visura aggiornata della società;
- c) bilancio societario ultimo disponibile (nel solo caso di società già costituita), corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e controllo;
- d) eventuale contabilità separata certificata (nel solo caso di società già costituita);
- e) il Piano di impresa previsionale quinquennale, costituito da conto economico previsionale quinquennale e stato patrimoniale previsionale quinquennale, in conformità allo schema tipo di cui all'allegato 6 del Regolamento;
- f) Dichiarazione che attesti la sostenibilità di costi fissi ed operativi rispetto al presumibile giro di affari, nel caso in cui non sia soddisfatto il requisito della misura del capitale sociale pari ad almeno un quarto dello stesso presumibile giro d'affari.

La Direzione Territoriale competente:

1. verifica la consistenza del capitale sociale effettivamente versato dalla società attraverso la visura camerale aggiornata, presentata dal prestatore;
2. verifica, in riferimento al Piano di impresa presentato, la sussistenza del requisito economico-finanziario di cui al paragrafo 4 (misura del capitale sociale pari ad almeno un quarto del presumibile giro d'affari), per tutti i cinque anni del suddetto Piano. In particolare:
 - nel caso in cui in tutti e 5 gli anni il rapporto tra valore della produzione e capitale sociale sia pari o inferiore a 4, il Piano presentato dalla società evidenzia la conformità al requisito di cui all'art. 13 lett. a) del D. lgs 18/1999;
 - per gli anni del Piano in cui il rapporto tra valore della produzione e capitale sociale sia superiore a 4, la società presenta una dichiarazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 7, co. 3 del Regolamento, coerentemente con i dati contenuti nel Piano di impresa di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento.

6.2 Rinnovo della certificazione ed estensione

Ai sensi dell'art. 5, co.3 del Regolamento, il certificato e la relativa specifica sono rinnovabili, per cinque anni, su richiesta del prestatore di servizi di assistenza a terra, sulla base delle verifiche effettuate dall'ENAC.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, il prestatore, può altresì presentare una richiesta di estensione della specifica di certificazione in aeroporti diversi da quello presso il quale è stato rilasciato il certificato che dovrà essere valutata dalla Direzione territoriale competente.

In caso di richiesta di rinnovo o di estensione della certificazione i prestatori presentano, tra l'altro, la documentazione di cui al punto 6.1, lettere da a) ad f), salvo che non sia già in possesso di ENAC. In caso di estensione, il Piano di impresa di cui al punto 6.1, lett. e) verrà riferito al periodo residuo di validità della certificazione.

Sulla richiesta di rinnovo o estensione della certificazione, la Direzione territoriale effettua le verifiche di cui al paragrafo 6.1

6.3 Monitoraggio annuale

I prestatori certificati, in armonia a quanto disposto dall'art. 5, co.1 del Regolamento, devono assicurare il mantenimento del possesso di tutti i requisiti nel corso dei 5 anni di validità della certificazione.

ENAC verifica nell'ambito del programma annuale di sorveglianza disposto nei loro confronti tale mantenimento dei requisiti.

In occasione del monitoraggio annuale i prestatori producono, tra l'altro, la documentazione di cui al punto 6.1, lettere b), c) d) al fine di dimostrare il rispetto del requisito economico-finanziario del capitale minimo (pari ad almeno un quarto del presumibile giro di affari) come dichiarato nel Piano di impresa ovvero, in caso di dichiarazione, la sussistenza della sostenibilità dei costi fissi ed operativi, attraverso la voce di bilancio ultimo disponibile, "differenza tra valore e costi della produzione (A-B) corrispondente al valore del margine operativo netto – EBIT.

La Direzione Territoriale verifica, in sede di monitoraggio annuale, il mantenimento del requisito dichiarato:

- a) in caso di società che hanno ottenuto la certificazione ai sensi dell'art. 13 lett. a) del D. Lgs 18/1999 con il requisito del capitale minimo (pari ad almeno un quarto del presumibile giro di affari) come dichiarato nei valori contenuti del Piano di impresa, si procede alla verifica di cui al paragrafo 4, confrontando i dati contenuti nell'ultimo

bilancio disponibile, della effettiva sussistenza del rapporto tra valore della produzione e capitale sociale che dovrà essere pari o inferiore a 4.

- Nel caso in cui il suddetto rapporto sia invece superiore al valore "4" (per effetto di un incremento del valore della produzione o di una riduzione del capitale sociale), la società deve adeguare il capitale sociale affinché venga ripristinato il rapporto previsto dal richiamato D. lgs 18/1999.
- In alternativa all'adeguamento del capitale, la società dovrà presentare, per tutti i restanti anni per cui la certificazione è stata rilasciata, una dichiarazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, co. 3 del Regolamento, corredata da un nuovo Piano di impresa, aggiornato con i nuovi valori e si procede alla verifica di cui al paragrafo 5.

b) in caso di società che hanno ottenuto la certificazione ai sensi dell'art. 7, co. 3 del Regolamento (monitoraggio della dichiarazione), si procederà alla verifica della effettiva sostenibilità dei costi fissi ed operativi mediante l'indicatore della "differenza tra valore e costi della produzione (A-B)" riportato nel conto economico dell'ultimo bilancio disponibile secondo quanto previsto al paragrafo 5.

- Nel caso in cui, tale indicatore rilevi una differenza negativa, il prestatore di servizi di assistenza a terra comunica le iniziative assunte per il riequilibrio della differenza tra valore e costi della produzione (voce A-B presente nel conto economico), delle quali la Direzione Territoriale competente prende atto ai fini della successiva attività di monitoraggio.

7. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELLA DIREZIONE GESTIONE AEROPORTI

La Direzione Territoriale competente, potrà, in caso di fattispecie complesse o diverse da quelle trattate nelle presenti ITO, richiedere il supporto della Direzione Gestione Aeroporti, per il tramite della Direzione Standardizzazione Attività Handling e Security, evidenziando le ragioni per le quali la loro soluzione non rientri nelle fattispecie contenute nelle presenti istruzioni.

8. REQUISITO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO

La Direzione Territoriale competente, in sede di programmazione delle attività ispettive dirette a verificare l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa, secondo i requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento, assegna carattere di priorità e di rilevanza ai casi in cui il prestatore, pur in possesso del requisito economico-finanziario, presenti, nell'ultimo bilancio approvato, un patrimonio netto negativo.